

litare, al quale si accenna in quella risposta, è diretto dal Ministero della marina, il quale vi tiene ufficiali per la direzione e per l'insegnamento, e che analoghe proposte vennero fatte a mezzo dell'Ufficio del capo di stato maggiore.

« Quanto al segreto a conservarsi sugli esperimenti, era intendimento del Ministero di attenersi col maggior rigore.

« *Il sottosegretario di Stato*

« BATTAGLIERI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti, annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Saudino « per sapere se non ritenga giusto di abrogare le disposizioni, contenute in antiche circolari, per le quali, vietandosi di dare corso alle richieste di pubblicazioni per matrimoni di cittadini residenti all'estero, inadempienti ad obblighi militari, si viene creando un impedimento, che non è nella legge, al matrimonio ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Questo Ministero, con circolare 29 luglio 1913, n. 1830, pubblicata nel Bollettino ufficiale del 4 agosto, d'accordo con quello della guerra, ebbe a disciplinare tutta la materia relativa al matrimonio dei militari, e, nel modo più benevolo, per gli inadempienti agli obblighi del servizio militare. Determinò infatti quali sono i militari che per contrarre matrimonio debbono prima conseguire l'autorizzazione prescritta dall'articolo 69 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, e quali invece non ne abbiano bisogno. Tra questi ultimi sono compresi gli omessi di leva, i renitenti e coloro che sono dichiarati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi della propria classe.

« In riguardo a costoro il n. 5 della circolare dispone che « possono senza alcuna autorizzazione rivolgersi all'ufficiale di stato civile (anche all'estero, s'intende) per le pubblicazioni e per la celebrazione del matrimonio ».

« Rimane solamente fermo il divieto alle nostre autorità consolari di ricusare loro ogni assistenza facoltativa, divieto sancito dal paragrafo 661 del regolamento pel reclutamento del Regio esercito del 2 luglio 1890, e la cui portata è stata recentemente delimitata (in una corrispondenza avuta in proposito col Ministero de-

gli affari esteri), da questo della giustizia di accordo con quello della guerra.

« Si è stabilito cioè che se nonostante il divieto suddetto, le nostre autorità diplomatiche e consolari, o perchè ignorino la condizione di renitente, di omesso di leva o disertore di colui che ad esse si rivolge per la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e degli atti occorrenti alla celebrazione, o per altro motivo, danno corso a tale richiesta, cessa di essere applicabile il paragrafo 661, e la richiesta deve essere eseguita dalle nostre procure generali e dai nostri ufficiali di stato civile.

« Si è poi ritenuto che il paragrafo 661 non vieti nè l'esecuzione delle pubblicazioni, nè la celebrazione del matrimonio nella sede del Consolato, non potendosi le dette pratiche far rientrare tra quelle nelle quali si esplica la così detta assistenza facoltativa.

« La circolare 29 luglio 1913 sopra ricordata fu diramata a tutti gli uffici dipendenti nel Regno e comunicata al Ministero degli affari esteri.

« Con la medesima, poi, vennero espressamente abrogate le circolari precedenti in tutto ciò che fosse contrario alle norme in essa contenute.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CHIMIANTI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dai deputati Scano e Congiu, « per sapere se in conformità alle dichiarazioni del sottosegretario di Stato agli interni, nella tornata del 17 giugno 1911, e a deroga dell'articolo 159, numero 5, della legge comunale e provinciale, non ritenga conveniente in via puramente eccezionale e transitoria ammettere agli esami di segretario comunale gli ufficiali di Segreteria che per un dato periodo d'anni abbiano fatto un tirocinio pratico presso tali uffici: e ciò per ovviare al disagio in cui già trovansi molti comuni per mancanza assoluta di aspiranti alle piccole sedi ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Alle disposizioni dell'articolo 159, n. 5, della legge comunale e provinciale, con cui si stabiliscono i titoli di studio richiesti per l'ammissione agli esami di conseguimento della patente di segretario comunale, non si può derogare, sia pure in via eccezionale e transitoria, se non mediante un'altra legge.

« La disposizione transitoria, cui si riferiscono gli onorevoli interroganti, fu, di-